Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 21 ottobre 1925** — **Numero 245**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Coppellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

« Ilva » - Alti forni e acciaierie d'Italia, in Genova:
Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5.50 per cento sorteggiate prima del 1° ottobre 1925 e non ancora presentate per il rimborso al 30 settembre 1925.
Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento dell'ex Società alti forni e fonderie di Piombino sorteggiate prima del 1° ottobre 1925 e non ancora presentate per il rimborso al 30 settembre 1925.

« Terni », Società per l'industria e l'elettricità - Terni, Vickers-Terni, Carburo, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 15 ottobre 1925.

Società elettrica bergamasca, in Bergamo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° ottobre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Trento, in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 2 ottobre 1925.

Società anonima « Officine meccaniche Stigler », in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 15 ottobre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nell'estrazione del 15 ottobre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima « Testi » - Industrie riunite cementi, laterizi, materiali da costruzione, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° ottobre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2036.

REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. **1759**.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « Lagosta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « Lagosta » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2037.

REGIO DECRETO 24 settembre 1925, n. **1755**.

Modificazione della denominazione del Regio istituto commerciale di Vasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 1059, con il quale è stato istituito in Vasto un Regio istituto commerciale;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di Vasto in data 3 settembre 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto commerciale di Vasto assume la nuova denominazione di Regio istituto commerciale Nicola Paolucci, in Vasto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2038.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. **1766**.

13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 1° ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

L'Istituto di studi legislativi, fondato in Roma sotto gli auspici della Società italiana per il progresso delle scienze, ha, fra l'altro, lo scopo di diffondere, sia in Italia che all'estero, rapporti e notizie sulla legislazione nazionale e straniera, curando la pubblicazione di largo materiale di studio in ogni branca del diritto pubblico e privato.

Affinchè l'istituzione stessa possa svolgere adeguatamente il compito prefissosi, il Governo della Maestà Vostra ha stabilito di concederle un concorso finanziario statale.

Mi onoro di sottoporre pertanto alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto col quale, in base all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, si autorizza il prelevamento di L. 20.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, e la sua inscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia per il predetto contributo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,103,243, rimane disponibile la somma di L. 12,896,757;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 20,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 27-*bis*: « Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze, pel funzionamento dell'Istituto di studi legislativi ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2039.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. 1765.

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Nell'edificio sede della Biblioteca nazionale di Torino sono necessari alcuni urgenti lavori di restauro, per l'importo di complessive L. 30,500

Tale somma, che dev'essere inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste in base all'art. 42 del R decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato; a ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,072,743, rimane disponibile la somma di L. 12,927,257.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 30,500 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 154-*ter*: « Somma occorrente per la esecuzione di lavori di riparazione all'edificio sede della Biblioteca nazionale di Torino ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2040.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 ottobre 1925, n. 1771.

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA,

Un Comitato nazionale sta svolgendo opera attiva per onorare la fulgida figura di Filippo Corridoni e per ricordarla ai posteri con un monumento da erigersi in Parma

Le gesta e la fine gloriosa del purissimo Eroe, hanno, di recente, trovato il più sicuro riconoscimento da parte di Vostra Maestà che, alla memoria di Lui, si è degnata concedere la massima onorificenza militare. Ma, al Governo non sfugge la particolare importanza che assume la nobile iniziativa del Comitato nazionale anzidetto convinto che il monumento a Filippo Corridoni sarà monito ed esempio alle generazioni future, in quanto evocherà una delle nostre più superbe glorie civili e militari, ha deliberato di concorrere nelle spese del monumento stesso con un contributo di L. 50,000.

Attesa l'urgenza del provvedimento, la inscrizione in bilancio della somma all'uopo necessaria viene disposta attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi del decreto che il riferente si onora sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 4,992,708, rimane disponibile la somma di L. 10,007,292;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da iscrivere nello stato di previsione medesimo, sotto la nuova rubrica: « Spese diverse della Presidenza del Consiglio » al seguente capitolo di nuova istituzione n. 455-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento a Filippo Corridoni in Parma ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2041.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 ottobre 1925, n. **1772.**

21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Lo Stato ha sin qui concorso nella spesa di funzionamento della Regia scuola di disegno applicato alla ceramica, in Nove (Vicenza), con un contributo di annue L. 3800, le quali si manifestano ora del tutto inadeguate all'ammontare delle spese stesse.

Essendo stato stabilito di elevare a L. 12,000 il detto contributo, col decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si preleva dal fondo di riserva delle spese impreviste la maggiore somma occorrente, di L. 8200, assegnandola al bilancio in corso del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 5,042,708, rimane disponibile la somma di L. 9,957,292;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di L. 8200, da assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al cap. n. 95: « Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2042.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 ottobre 1925, n. **1770.**

19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze degli affari esteri e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario in corso, occorre autorizzare per spese diverse, le seguenti nuove e maggiori assegnazioni.

Ministero delle finanze:

L. 200,000, quale contributo suppletivo all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

L. 450,165, per maggiori spese inerenti alla gestione delle automobili pei servizi centrali;

Ministero degli affari esteri:

L. 60,000, per acquisto di un'autovettura ad uso della Regia ambasciata italiana a Rio Janeiro;

L. 500,000, per spese di funzionamento di scuole italiane in Dalmazia;

L. 200,000, per sovvenzione all'Università di Camerino;
Ministero della pubblica istruzione:
L. 70,000, per canoni di abbonamento relativi ai palchi di Corte nei teatri « La Scala » e « La Fenice »;
L. 500,000, per urgenti opere di assetto edilizio degli Istituti di chimica della Regia università di Bologna;
L. 300,000, per terza rata del prezzo di acquisto della collezione di monete romane, già appartenente al comm. Gnecchi;
L. 120,000, per sistemazione nella Villa Floridiana di Napoli, della raccolta di ceramiche, offerta in deposito dalla contessa de' Marsi, vedova de' Sangro;
L. 80,000, per la ricostituzione dell'antico Presepe borbonico, nella Reggia di Caserta.
In considerazione della urgenza di provvedere alle spese suindicate, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di far luogo alle corrispondenti assegnazioni in bilancio, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, a norma dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,512,543, rimane disponibile la somma di L. 12,487,457;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 2,480,165 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dei bilanci dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 58 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L.	200,000
Cap. n. 758-*ter* (aggiunto) - Spese per le automobili pei servizi centrali (in conto competenza)	»	450,165

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 29 - Spese eventuali all'estero . .	»	60,000
Cap. n. 36 - Scuole sussidiate	»	500,000
Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) - Sovvenzione all'Università di Camerino	»	200,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 110 - Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	70,000
Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere urgenti per l'assetto edilizio degli istituti di chimica della Regia università di Bologna	»	500,000
Cap. n. 162-*bis* (di nuova istituzione) - Somma occorrente per il pagamento della terza rata del prezzo di acquisto della collezione di monete romane, già appartenente al comm. Gnecchi	L.	300,000
Cap. n. 164-*quater* (di nuova istituzione) - Spese per la sistemazione nella Villa Floridiana di Napoli della raccolta di ceramiche offerta in deposito perpetuo dalla Contessa de' Marsi, vedova de' Sangro	»	120,000
Cap. n. 164-*quinquies* (di nuova istituzione) - Spese per la ricostituzione dell'antico Presepe borbonico nella Reggia di Caserta	»	80,000
	L.	2,480,165

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2043.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1760.
Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della istituzione « Pii lasciti Preziotti », in Bettona.

N. 1760. R. decreto 17 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine della istituzione « Pii lasciti Preziotti », in Bettona, viene parzialmente trasformato nel senso che vengono instituite una colonia agricola maschile in luogo dell'attuale orfanotrofio femminile, ed una borsa di studio pel mantenimento di un'orfana in un istituto della Provincia, conservandosi l'attuale ricovero dei vecchi inabili. Col decreto medesimo viene approvato lo statuto di tale istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1925.

Numero di pubblicazione 2044.

REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. 1763.

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma.

N. 1763. R. decreto 26 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1925.

Numero di pubblicazione 2045.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1764.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale.

N. 1764. R. decreto 4 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale, viene riconosciuto come Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1925.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Zara, di Alberobello, di Monreale, di Formia e di Gorzone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1925, con il quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Zara e veniva nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune il gr. uff. dott. Bartolomeo Andreoli;

Considerato che persistendo i motivi che determinarono il detto scioglimento ed essendo imminente la scadenza del termine dei tre mesi fissati dalla legge per provvedere alle nuove elezioni del Consiglio comunale è necessario che detto termine sia prorogato fino a sei mesi;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Decreta:

Il termine entro il quale dovrà procedersi alla nuova elezione del Consiglio comunale di Zara è prorogato fino a sei mesi dalla data dell'insediamento del Regio commissario.

Zara, addì 31 maggio 1925.

Il Prefetto: BASILE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Ritenuto che con R. decreto 15 gennaio 1925, fu sciolto il Consiglio comunale di Alberobello;

Che, essendo già scaduti tre mesi, si ravvisa tuttora l'opportunità, per motivi amministrativi e di ordine pubblico, di prorogare di altri tre mesi la straordinaria amministrazione di quella civica azienda;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Alberobello sono prorogati di altri tre mesi.

Bari, addì 15 aprile 1925.

p. *Il Prefetto*: SEMERANO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Monreale;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subite le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monreale è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 17 ottobre 1925.

Il Prefetto: BARBIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Formia;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione politica locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Formia è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 17 ottobre 1925.

p. *Il Prefetto*: PERRONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Gorzone ed è stato nominato Regio commissario straordinario il signor avv. Aldo Pellegri;

Ritenuto che detto funzionario si è insediato per l'inizio della gestione straordinaria in data 15 giugno 1925;

Che allo scadere dei tre mesi di gestione si è riesaminata la situazione generale del Comune, sia nei riguardi amministrativi, che d'ordine pubblico;

Considerato, come risulta da rapporto 5 ottobre 1925, n. 192, del Sottoprefetto di Breno, essere tuttora in pieno svolgimento essenziali provvedimenti di amministrazione e finanziari per la definitiva risoluzione e applicazione dei quali è indispensabile formulare la proroga dei poteri straordinari;

Veduto l'art. 323 testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gorzone è prorogato di tre mesi.

Brescia, addì 10 ottobre 1925.

Il Prefetto: SALVETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale estera denominata « Sprudel ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 giugno 1925, n. 46, l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) è autorizzata a mettere in libera vendita in Italia, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Sprudel » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in Carlsbad e di cui la predetta Amministrazione è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde (tipo Vichy) della capacità di un litro chiuse con capsula Crown Cork.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 293 x 95 circa, stampate con caratteri neri su carta color viola, sulla quale sono delimitati, con linee rette nere, due spazi. In quello di destra (mm. 82x70) sono inserite dall'alto in basso le indicazioni terapeutiche dell'acqua, i risultati dell'analisi chimica e quelli dell'analisi batteriologica. In quello di sinistra (mm. 167 x 70) è inserito dall'alto in basso:

1° « Acqua minerale naturale di Karlsbad »;

2° « Karlsbader Sprudel » (a caratteri neri pieni alti millimetri 12 1/2); tra queste due parole è inserita la « marca depositata » costituita da un medaglione del diametro di mm. 28 1/2 avente al centro un leone rampante, coronato, a due code, con in giro la scritta « Karlsbader Mineralwasser »;

3° « Temperatura della sorgente 58 R. (72 C.) ».

Segue l'indicazione dei prodotti delle acque di Karlsbad ed il nome e l'indirizzo della Ditta depositaria dell'acqua, e dei suoi prodotti. Al disopra di tale spazio, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita in Italia, e al disotto, sempre fuori quadro, la frase: « E' proibita l'esportazione delle acque termali e dei loro prodotti muniti di quest'etichetta continentale nei paesi d'oltremare ».

Fra i due spazi sono inserite alcune istruzioni circa l'uso terapeutico dell'acqua, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale estera denominata « Schlossbrunn ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 giugno 1925, n. 47, l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) è autorizzata a mettere in libera vendita in Italia, ad uso di bevanda sotto il nome di « Schlossbrunn » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in Carlsbad e di cui la predetta Amministrazione è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde (tipo Vichy) della capacità di un litro chiuse con capsula Crown Cork.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 293 x 95 circa, stampate con caratteri neri su carta bianca, sulla quale sono delimitati, con linee rette nere, due spazi. In quello di destra (mm. 80 x 70) sono inserite dall'alto in basso le indicazioni terapeutiche dell'acqua, i risultati dell'analisi chimica e quelli dell'analisi batteriologica. In quello di sinistra (mm. 167 x 70) è inserito dall'alto in basso:

1° « Acqua minerale naturale di Karlsbad »;

2° « Karlsbader-Schlossbrunn » (a caratteri pieni neri alti mm. 12 1/2) e tra queste due parole è inserita la « marca depositata » costituita da un medaglione del diametro di mm. 28 1/2 avente al centro un leone rampante, coronato, a due code, con in giro la scritta « Karlsbader Mineralwasser »;

3° « Temperatura della sorgente 50 R. (63 C.) ».

Segue l'indicazione dei prodotti delle acque di Karlsbad ed il nome e l'indirizzo della Ditta depositaria dell'acqua e dei suoi prodotti. Al disopra di tale spazio, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita in Italia, e al disotto, sempre fuori quadro la frase: « E' proibita l'esportazione delle acque termali e dei loro prodotti muniti di questa etichetta continentale nei paesi d'oltremare ».

Fra i due spazi sono inserite alcune istruzioni circa l'uso terapeutico dell'acqua, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale estera denominata « Mühlbrunn ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 giugno 1925, n. 48, l'Amministrazione municipale di Carlsbad (Cecoslovacchia) è autorizzata a mettere in libera vendita in Italia, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Mühlbrunn » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in Carlsbad e di cui la predetta Amministrazione è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro di color verde (tipo Vichy) della capacità di un litro chiuse con capsule Crown Cork.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 293 x 95 circa, stampate con caratteri neri su carta gialla, sulla quale sono delimitati, con linee rette nere, due spazi. In quello di sinistra (mm. 80 x 70) sono inserite dall'alto in basso le indicazioni terapeutiche dell'acqua, i risultati dell'analisi chimica e quelli dell'analisi batteriologica. In quello di sinistra è inserito dall'alto in basso:

1° Acqua minerale naturale di Karlsbad »;

2° « Karlsbader-Mühlbrunn » (a caratteri pieni neri alti mm. 12 1/2); tra queste due parole è inserita la « marca depositata » costituita da un medaglione del diametro di mm. 28 1/2 avente al centro un leone rampante, coronato, a due code, con in giro la scritta « Karlsbader Mineralwasser »;

3° « Temperatura della sorgente 40 R. (50 C.) ».

Segue l'indicazione dei prodotti delle acque di Karlsbad ed il nome e l'indirizzo della Ditta depositaria dell'acqua e dei suoi prodotti. Al disopra di tale spazio, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita in Italia, e al disotto, sempre fuori quadro, la frase: « E' proibita l'esportazione delle acque termali e dei loro prodotti muniti di questa etichetta continentale nei paesi di oltre mare ».

Fra i due spazi sono inserite alcune istruzioni circa l'uso terapeutico dell'acqua, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Masoero ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 luglio 1925, n. 57, i signori Masoero Francesco e Giovanni di Angelo sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Masoero », l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Venaria Reale, viale Stazione, nn. 5 e 7.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde della capacità di circa centl. 90, a corpo cilindrico, collo conico e fondo piatto, chiuse con tappo meccanico di porcellana con impressa a fuoco la sigla M. A. con rondella di gomma e capsula protettrice di carta.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate a caratteri neri su carta bianca delle dimensioni di mm. 192 x 118 circa. Sull'etichetta è delimitato da righe nere un rettangolo di mm. 183 x 114; nella parte superiore di esso è scritto a caratteri neri marcati alti circa mm. 7 e mezzo: « Acqua minerale artificiale » e sotto « Masoero » (a caratteri alti mm. 4) « Antiurica - Diuretica - Digestiva » (caratteri alti mm. 3). Nella parte sottostante a tali diciture sono delimitati nel senso della larghezza tre spazi principali; in quello di sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi biologica, in quello di destra i risultati dell'analisi chimica.

Nello spazio centrale trovasi, in alto, una vignetta allegorica (due donne che attingono acqua ad una fonte) e sotto di essa la dicitura « Angelo Masoero - Viale Stazione - Venaria Reale (provincia di Torino) ».

Sul bordo inferiore dell'etichetta, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, il tutto conforme all'esemplare allegato.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Costituito con decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473.

STATUTO
dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

TITOLO I.

Costituzione e capitale.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, è costituito l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Esso ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100,000 abitanti, a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 100,000,000, sottoscritto come appresso:

Cassa depositi e prestiti	per L.	32,000,000
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	»	15,000,000
Istituto nazionale delle assicurazioni	»	10,000,000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane	»	10,000,000
Monte dei Paschi di Siena	»	5,000,000
Istituto delle opere pie di S. Paolo	»	2,000,000
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde	»	2,000,000
Cassa di risparmio del Banco di Sicilia	»	2,000,000
Cassa di risparmio del Banco di Napoli	»	2,000,000
Società assicurazioni generali	»	10,000,000
Riunione adriatica di sicurtà	»	10,000,000
Totale	L.	100,000,000

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

Il capitale sociale è rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L. 1,000,000 ciascuno.

I titoli sono negoziabili soltanto dagli Enti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido, nei confronti dell'azienda, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Entro un mese dall'approvazione del presente statuto, da parte del Ministro per le finanze, come all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, gli istituti sottoscrittori del capitale di L. 100,000,000 verseranno i tre decimi della quota di capitale sottoscritta.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del 6 per cento.

Gli ulteriori decimi potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

I mutui in obbligazioni saranno fatti con l'intervento di uno o più istituti di credito, di gradimento del Consiglio di amministrazione, per la garanzia del collocamento.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta. Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi fino alla metà del valore venale delle opere e degli impianti, a condizione che su di esso non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

Le conclusioni peritali, relative ai singoli mutui concessi, saranno pubblicate assieme ai prospetti concernenti le emissioni di obbligazioni a copertura dei mutui.

Art. 9.

I mutui saranno concessi contro garanzie ipotecarie e con i privilegi sulle opere e sugli impianti di cui al comma secondo dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione di privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'Istituto potrà partecipare nel Regno e all'estero ad Enti od imprese che abbiano principalmente per iscopo il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni.

TITOLO III.

Obbligazioni.

Art. 13.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui concessi, emetterà obbligazioni in valuta legale o in moneta estera rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto, a norma dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie afferenti ciascuna categoria di operazioni e le singole serie dovranno essere individuate sui prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Art. 15.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantita oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 16.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 17.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna: possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 20.

Le obbligazioni devono essere firmate dal presidente, dal direttore generale dell'Istituto o da un amministratore all'uopo delegato dal Consiglio, e dal sindaco nominato dal Ministro per le finanze, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco dell'Istituto.

Art. 21.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

Art. 23.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli sui quali gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni, e possono altresì essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 24.

L'amministrazione dell'Istituto è costituita:

a) dall'assemblea dei soci;
b) dal Consiglio di amministrazione;
c) dal Collegio dei sindaci.

Art. 25.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, degli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 26.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'amministrazione dell'Istituto.

Art. 27.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, 15 giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 28.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 29.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente e, in mancanza, da un amministratore designato dal Consiglio.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

L'ordine degli oggetti, su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da uno a tre quote, voti uno;
da quattro a otto quote, voti due;
da nove a quattordici quote, voti tre;
da quindici a ventiquattro quote, voti cinque, e successivamente un voto in più per ogni cinque quote di capitale da L. 1,000,000.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia sovranamente su tutti gli interessi dell'Istituto.

Art. 34.

Il bilancio su cui delibera l'assemblea dei soci è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea e sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 35.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera l'assemblea dei soci, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole pari almeno alla metà del capitale sociale.

Art. 36.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 37.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di 11 e non più di 15 membri nominati per la durata di anni 4, dall'assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 44.

Art. 38.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 39.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, unitamente ai sindaci, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salvo ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri, mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a 4, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 40.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 41.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio designa uno fra i suoi membri che eserciterà le funzioni di presidente.

Il Consiglio nomina anche il segretario del Consiglio, il quale potrà essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio.

Art. 42.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 43.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 44.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1° la nomina dei membri del Comitato permanente;
2° le condizioni dei contratti di mutuo;
3° la emissione delle obbligazioni;
4° il richiamo dei decimi del capiale sociale sottoscritto e non ancora versato;
5° la partecipazione agli Enti od imprese di cui all'art. 12;
6° l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;
7° i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali, a norma dello statuto;
8° la nomina e la revoca degli impiegati e dei consulenti tecnici;
9° in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto, che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

Art. 45.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Se il Consiglio provvede alla nomina di un direttore generale, questi assiste alle riunioni del Comitato permanente con voto consultivo.

Art. 46.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, la istruttoria, e li accompagna con il suo parere, ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento dell'Istituto; predispone il bilancio consuntivo e redige, per uso interno, lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salvo ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 47.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia, con le norme concordate fra le due Amministrazioni.

TITOLO V.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 48.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e dal conto inventario a fine esercizio.

Art. 49.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci, che, entro 15 giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 50.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato, anzitutto, il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto.

Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore asse-

gnazione al fondo di riserva sopraindicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 51.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi prima di attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

Collegio dei sindaci.

Art. 52.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati, annualmente, dal Ministro per le finanze. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati annualmente dall'assemblea dei soci.

Art. 53.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza delle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite questioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza sulla gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 54.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni, e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO VII.

Vigilanza governativa.

Art. 55.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per le finanze:

1° i prospetti delle emissioni di obbligazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

2° la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

3° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

4° una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Il Ministro per le finanze può chiedere ogni sorta di chiarimenti sui documenti trasmessi.

Art. 56.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di fare eseguire in ogni tempo ispezioni all'Istituto.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze può revocare con suo decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VIII.

Liquidazione dell'Istituto e modifiche statutarie.

Art. 58.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 59.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che abbiano riportata l'approvazione del Ministro per le finanze.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 60.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto o da speciali convenzioni si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli Istituti esercenti il credito fondiario.

Art. 61.

Il presente statuto, approvato dal Ministro per le finanze, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
Segreteria

N. 5606

Visto si approva il presente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Roma, addì 17 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 219

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 19 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	110 77	Belgio	114 15
Londra	121 458	Olanda	10 10
Svizzera	484 13	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	360 61	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 975	New-York	25 112
Vienna (Shilling)	3 58	Russia	128 06
Praga	73 58	Belgrado	45 25
Dollaro canadese	25 16	Budapest	0 035
Romania	12 —	Oro	484 54

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 30 (1)
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 525
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 10

(1) La media del giorno 17 rettificasi in 70.45 anzichè 70.50.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione

(Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Stralcio N. 1	21470	20 —	*Faccarini* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Marrara (Ferrara).	*Zaccarini* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Marrara (Ferrara).
P. N. 5 %	3421	300 —	*Taiè* Enrico *di* Mauro, dom. a Legnano (Milano).	*Tajè* Enrico *fu* Mauro, dom. a Legnano (Milano).
	3422	300 —	*Taiè* Elia *di* Mauro, dom. a Legnano (Milano).	*Tajè* Elia *fu* Mauro, dom. a Legnano (Milano).
Debito redimibile 3.50 %	1199 1198 1200	17.50 87.50 17.50	*Riva* Ida di Pietro, moglie di Seghezza Luigi, dom. a Sestri Ponente (Genova).	*Rivano* Ida di Pietro, moglie ecc., come contro.
3.50 %	732793	1,057 —	Guzzeloni Maria fu Cesare, moglie di Croce *Stefano* di Paolo, dom. a Casalpusterlengo (Milano) vincolata.	Guzzeloni Maria fu Cesare, moglie di Croce *Tommaso-Giuseppe-Stefano* di Paolo, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	80791	1,035 —	Marcenaro *Mario* e Caterina fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Tassara Teresa fu Giuseppe, ved. Marcenaro, dom. a Genova.	Marcenaro *Bartolomeo-Virgilio-Mario* e Caterina fu Pietro, minori ecc., come contro.
3.50 %	308762	623 —	Demeo *Amelia* fu Giuseppe, moglie di Palumbo Giulio fu Nicola, dom. in Napoli.	Demeo *Amalia-Francesca-Maria-Geltrude-Anna* fu Giuseppe, moglie di Palumbo Giulio fu Nicola, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	28648	20 —	*Spinosi* Emiddio *di Emilio* dom. a Montesano (Salerno).	*Spinoso* Emiddio *fu Emiddio* dom. a Montesano *sulla Marcellana* (Salerno).
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	473	Capit. 2,500 —	Guglielmone *Armenio* di Leonardo, minore sotto la patria potestà del padre.	Guglielmone *Almenio* di Leonardo, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 17 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 11)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	193657	5,250 —	Kaula Elena fu Angelo, moglie di Todesco-Assagioli *Alessandro-Emanuele*, dom. in Firenze, vincolata.	Kaula Elena fu Angelo, moglie di Todesco-Assagioli *Emanuele-Alessandro*, dom. in Firenze.
P. N. 5 %	12395	50 —	Melpignano Cataldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Anna di Leonardo, ved. Melpignano, dom. in Fasano (Bari).	Melpignano Cataldo fu *Ottaviano*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	356242	250 —	Ausilio Raffaella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sodi Modestina fu *Serafino* ved. Ausilio, dom. a Napoli.	Ausilio Raffaella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sodi Modestina di *Annunziata*, ved. Ausilio, dom. a Napoli
»	227886	20 —	*Barberi* Ida di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltanissetta.	*Barbera* Ida di Miche, minore, ecc. come contro.
»	307818	180 —	Panico *Luigia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Pozzessere* Maria-Antonia ved. Panico, dom. in Leporano (Lecce).	Panico *Maria-Luigia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Fonzetta* Maria-Antonia *fu Pietro*, ved. ecc., come contro.
»	95824	55 —	Guidi *Giuseppe* fu Filippo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia).	Guidi *Raffaele-Giuseppe* fu Filippo, dom. come contro.
P. N. 5 %	31038	630 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	198087	1,165 —	Franceschi *Francesco-Ferruccio* fu Francesco, dom. a Braganze (Vicenza).	Franceschi *Francesco-Antonio-Paolo-Giuseppe* fu Francesco, *minore sotto la patria potestà della madre Bonetto Anna*, dom. a Breganze (Vicenza).
»	360373	2,000 —	Romani Elena fu Pietro, moglie di Caucci *Augusto* fu Pacifico, dom. a Roma, vincolata.	Romani Elena fu Pietro, moglie di Caucci *Camillo* fu Pacifico, dom. a Roma, vincolata.
»	178035	175 —	Marinelli *Enrica* fu Lorenzo, moglie di Basili Gaetano fu Giuseppe, dom. ad Ariccia (Roma) vincolata.	Marinelli *Elvira* fu Lorenzo, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: avv. Alessandro Ruggeri fu Antonio, per conto del rev. Capitolo Metropolitano di Ferrara — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data della ricevuta: 5 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: notar Borghesan Antonio, per conto della minore Saracino Vanda — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 145, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Poli Eugenia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 700, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data della ricevuta: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Campagna Luigi fu Ascenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 95, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1925, di L. 260 relativa alla rendita n. 036,249 di L. 520, consolidato 5 per cento, a favore di Allieri Onorina di Vittorio, nubile.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della titolare predetta.

Roma, 20 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente presso la Stazione di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami al posto di assistente (gruppo *A*, grado 10°) presso la Stazione di patologia vegetale di Roma con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. 3ª), non più tardi del 16 dicembre 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie ed in scienze naturali.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 2 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo aumento periodico di stipendio decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, concernente l'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli, per due posti di direttore di Regia scuola agraria media (gruppo *A*, grado 6°), collo stipendio annuo iniziale del grado di L. 17,800, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri, tra professori del ruolo delle Regie scuole agrarie medie, laureati in scienze agrarie, ed ordinari da almeno un sessennio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al presente concorso dovranno presentare domanda di ammissione in carta bollata da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. 3ª) corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze agrarie, o copia di esso rilasciata in forma autentica,

b) tutti quei titoli, pubblicazioni e documenti che i candidati riterranno utile presentare nel proprio interesse;

c) la quietanza del pagamento della tassa di concorso in L. 50 di cui al decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 3.

In attesa che sia stabilito, nel regolamento generale da pubblicarsi in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, si applica la disposizione dell'art 23 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, che approva il regolamento pei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e, pertanto, le domande stesse dovranno pervenire a questo Ministero entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a tre posti d'ispettore tecnico nel Real corpo delle foreste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1925, numeri 625 e 626, con i quali il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti e con la riduzione del termine di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1611, contenente norme particolari per le promozioni e le ammissioni nei ruoli del Real corpo delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a tre posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore del Real corpo delle foreste (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale delle foreste e demani, entro il 15 novembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gl'invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato nella provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto. Per gl'invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

g) diploma di perito forestale conseguito presso il Regio istituto agrario forestale di Firenze ed il certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e nell'esame generale sostenuti presso l'Istituto medesimo;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173,

i) tutti quei documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati nella Amministrazione forestale o nelle altre Amministrazioni, o comunque comprovanti la loro attività e capacità professionale

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà indicare chiaramente nella domanda l'indirizzo ove dovranno fargli pervenire le necessarie comunicazioni e dovrà unire alla stessa la propria fotografia, munita della firma debitamente autenticata.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono le seguenti materie:

Politica, legislazione ed amministrazione forestale; economia ed estimo forestale; silvicoltura; dendrometria ed assestamento forestale; sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani.

Art. 4.

Gli esami si daranno sui programmi annessi al presente decreto.

Le prove scritte saranno due, di cui una sulla politica, legislazione ed amministrazione forestale, l'altra a scelta della Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale del personale tecnico superiore forestale (gruppo *A*) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo in conformità di quanto è disposto nel R decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, previa detrazione di L. 100.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo e nei giorni che saranno indicati con personale comunicazione a ciascuno dei concorrenti

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 16 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Politica, legislazione ed amministrazione forestale.

Gli aspetti del problema forestale: ordinamento e compiti dell'Amministrazione forestale. Il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. che riordina e riforma la legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Il godimento collettivo dei boschi e pascoli. Regolamento degli usi civici. Il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, che riordina gli usi civici nel Regno.

Economia ed estimo forestale.

I. — L'azienda forestale nel suo particolare ordinamento interno:

I capisaldi dell'azienda forestale e la loro classificazione.

Il bilancio dell'impresa. I risultati del bilancio e loro interpretazione.

Il fondo forestale. Sua formazione e natura economica.

I miglioramenti fondiari: giudizi e calcoli sulla loro convenienza; criteri economici di esecuzione. I caratteri del fondo forestale in rapporto all'economia dell'azienda.

Il sistema di coltura e di amministrazione.

L'ordinamento della produzione. L'ordinamento dei boschi e delle altre colture dell'azienda.

La valorizzazione dei prodotti greggi.

I rapporti tra le persone concorrenti alla produzione forestale.

II. — L'azienda forestale in alcuni suoi rapporti esteriori:

Rapporti dell'azienda coi mercati. La scelta del luogo e del tempo di vendita o d'acquisto. Viabilità e trasporti nella loro influenza sulla azienda agraria.

Il credito ed altre forme di incoraggiamento alla silvicoltura.

Consorzi e cooperative forestali. Assicurazioni forestali.

III. — Le stime forestali:

Concetti fondamentali. Caratteri particolari della produzione dei boschi.

Stima dei boschi coetanei. La capitalizzazione dei redditi.

Valore del fondo. Valore del bosco. La scelta del saggio.

La scelta del turno. Il cosidetto valore economico del soprassuolo; stima dei danni. La determinazione del costo del bosco e del soprassuolo. La determinazione del prezzo di mercato del suolo forestale e del bosco. Le stime in una compresa di particelle forestali coetanee; del bosco, della provvigione. La determinazione del prezzo di macchiatico del soprassuolo

Stima dei boschi disetanei. Stima nel ceduo composto, nel ceduo a sterzo, nella foresta da dirado.

Silvicoltura, dendrometria ed assestamento forestale.

a) Silvicoltura: impianto, governo, tutela e trattamento dei boschi, monografia delle principali specie legnose.

b) Dendrometria: cubatura del legname atterrato, degli alberi in piedi e dei boschi. Determinazione dell'età delle piante e dei boschi. Calcolazione del loro accrescimento. Compilazione delle tavole delle masse.

c) Assestamento: condizioni del bosco normale nelle diverse forme di regime boschivo. Rilievo topografico. Rilievo tassatorio. Rilievo storico, statistico. Compilazione degli scritti relativi e delle mappe. Determinazione della annualità secondo le principali forme di regime boschivo e i metodi planimetrici, stereometrici e combinati. Piano economico. Revisioni periodiche.

Sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie dei bacini montani.

Aspetti del problema Provvedimenti preventivi per conseguire la sistemazione di un bacino montano. Della tecnica dei rimboschimenti e della ricostituzione dei boschi deteriorati. Miglioramento ai pascoli montani e creazione di pascoli alberati. Della sistemazione idraulico-agraria dei terreni montani. Opere di consolidamento. Opere di correzione dei terreni. Norme per la compilazione dei progetti di sistemazione dei bacini montani.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga dei termini del concorso per esami a 30 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per esami a 30 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini fissati per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte del concorso stesso;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande al concorso per esami a 30 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili è prorogato al 30 dicembre 1925. I capi degli archivi notarili distrettuali trasmetteranno il giorno susseguente al procuratore del Re le domande ricevute durante la proroga del termine e al Ministero della giustizia (Divisione III) l'elenco delle domande stesse o la corrispondente dichiarazione negativa.

La data delle prove scritte è rinviata ai giorni 22, 23 e 24 febbraio 1926.

Roma, addì 28 settembre 1925.

Il Ministro: Rocco.

Proroga dei termini del concorso per esami a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per esami a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C), riservati a invalidi di guerra, nel ruolo del personale degli archivi notarili;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini fissati per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte del concorso stesso;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande al concorso per esami a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C), riservati a invalidi di guerra, nel ruolo del personale degli archivi notarili è prorogato al 30 dicembre 1925. I capi degli archivi notarili distrettuali trasmetteranno il giorno susseguente al procuratore del Re le domande ricevute durante la proroga del termine e al Ministero della giustizia (Divisione III) l'elenco delle domande stesse o la corrispondente dichiarazione negativa.

La data delle prove scritte è rinviata ai giorni 26 e 27 febbraio 1926.

Roma, addì 28 settembre 1925.

Il Ministro: Rocco.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.